



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Taranto, terza sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Italo FEDERICI, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 3547/2017 r.g.a.c.

*promossa dalla:*

**AGRICOLA CLEMENTE S.S.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, elettivamente domiciliata in Castellaneta (TA) alla via Fratelli Capriuli n. 4 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Clemente, che la rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione;

**-attore-**

*nei confronti di*

**REGIONE PUGLIA**, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliata in cancelleria, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Castellaneta, come da mandato a margine alla comparsa di costituzione; **PROVINCIA DI TARANTO**, in persona del Presidente *p.t.*, elettivamente domiciliata in Taranto alla via Anfiteatro n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Mirella Trisolini, giusta procura in calce all'originale della comparsa di costituzione;

**-convenuti-**

**OGGETTO:** azione di risarcimento danni;

**CONCLUSIONI:** (dal verbale di udienza del 26 novembre 2019) per l'attore "...l' avv. Giuseppe Clemente ... precisa le conclusioni come riportate nei propri scritti e verbali di causa da intendersi qui trascritte, nei limiti di quanto accertato dal ctu. Si insiste a che la causa venga trattenuta in decisione con termini di legge."; per la Regione Puglia "... l' avv. Domenico Castellaneta ... precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quanto contenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta, nonché ai contenuti dei verbali di causa e di ogni altro scritto difensivo. Insiste per il rigetto della domanda attorea perché infondata oltre che non provata e chiede che la causa sia trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c."; per la Provincia di Taranto "... l' avv. Mirella Trisolini ... nella totale impugnativa di quanto eccepito, dedotto e concluso dalle controparti precisa le proprie conclusioni così come rassegnate in atti, chiedendo l'integrale accoglimento. Si associa al chiesto termine di cui all' art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive e successive repliche."



## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato la Agricola Clemente s.s., in persona del legale rappresentante *p.t.*, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto la Regione Puglia, in persona del Presidente *p.t.*, e la Provincia di Taranto, in persona del Presidente *p.t.*

Esponeva la società attrice che dal 20 luglio 2010 coltivava terreni agricoli- condotti in affitto in forza di contratto regolarmente registrato-, siti in Castellaneta (TA), località Borgo Perrone, con orientamento produttivo frutticolo- ovicolo. Esponeva, tuttavia, che il 10 novembre 2016 aveva subito gravissimi danni nelle aree utilizzate ad agrumeto e uliveto a seguito del passaggio di cinghiali, che avevano attaccato l'apparato radicale delle piante tanto da pregiudicarne l'annata agricola. Assumendo la responsabilità sia della Regione Puglia, sia della Provincia di Taranto per la loro qualità di enti preposti alla gestione, al controllo e alla tutela della fauna selvatica, ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti e quantificati in complessivi € 145.137,80, di cui € 100.767,00 per l'agrumeto e € 44.361,80 per l'uliveto. In subordine, chiedeva la condanna dei medesimi enti al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 55 legge regionale n. 27/98. Vinte le spese di lite.

Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la Regione Puglia, in persona del Presidente *p.t.*, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, individuando nella Provincia l'unico ente responsabile in materia di caccia e di protezione della fauna, ivi compresa la vigilanza e il controllo delle relative attività e l'applicazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge regionale n. 27/1998. Vinte le spese di giudizio.

Con comparsa di risposta depositata all'udienza del 22 settembre 2017 si costituiva in giudizio la Provincia di Taranto, in persona del Presidente *p.t.*, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto. Preliminariamente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda per carenza di prova in ordine sia al nesso eziologico, sia al *quantum* del danno dedotto. Vinte le spese di lite.

Istruita la causa (con l'escussione dei testi Cosimo Nasole e Anna Rosa Tria, nonché con la ctu espletata dal dott. Nicola Acinapura), all'udienza del 26 novembre 2019 le parti precisavano le conclusioni, all'esito delle quali il Giudice si riservava per la decisione, assegnando i termini per il deposito delle difese conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

## **- MOTIVI DELLA DECISIONE -**

La presente controversia ha ad oggetto la dedotta responsabilità degli enti convenuti per i danni cagionati il 10 novembre 2016 ai terreni agricoli della società attrice dal passaggio di cinghiali, che avevano attaccato l'apparato radicale delle piante tanto da pregiudicarne l'annata agricola.

Ciò premesso, vanno disattese le eccezioni sollevata da entrambi i convenuti in relazione al loro asserito difetto di legittimazione passiva. Ed invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, occorre distinguere la legittimazione ad agire o a contraddirsi- quale condizione all'azione, che si risolve nella coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque autore della violazione di quel diritto- dall'effettiva titolarità del rapporto fatto valere in giudizio. La prima è verificabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi (così Cass., 23 novembre 2005, n. 24594, ove si chiarisce che la questione del difetto di legittimazione, attiva e passiva, riguarda la regolare costituzione del contraddittorio, per cui resta del tutto ininfluente che la questione sia stata o meno sollevata dalla controparte, o da una sola tra più controparti, ed in quali termini. Essa si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicché si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso), mentre la seconda attiene al merito della controversia e il suo difetto, non rilevabile d'ufficio dal giudice, è rimesso al potere dispositivo delle parti, le quali sono tenute a dedurlo nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte (in tal senso, fra le altre, Cass., 3 giugno 2009, n. 12832, Cass., 6 marzo 2008, n. 6132; Cass., 22 giugno 2005, n. 13403). Si tratta, in altri termini, di una verifica intrinseca alla domanda giudiziale, mentre è invece questione soltanto di merito accertare se la dedotta responsabilità- o anche la sola competenza in materia del soggetto convenuto- sussista o meno. Nel caso di specie, è evidente che tale astratta coincidenza sussista (l'attore ha esperito azione risarcitoria nei confronti per l'appunto di coloro che indica quali soggetti passivi del rapporto giuridico dedotto in citazione, ossia della Provincia di Taranto, in persona del Presidente p.t., e della Regione Puglia, in persona del Presidente p.t.), salvo poi dover appurare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità in capo a ciascuno dei soggetti citati.

In proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici deve essere imputata “*...all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della l. n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente*” (Cass., 8 gennaio 2010, n. 80;

conforme Cass., 6 ottobre 2010, n. 4202. Ancora di recente, nei medesimi termini, Cass., 29 maggio 2018, n. 13488, ove si precisa che la responsabilità dell'ente implica che a quest'ultimo sia riconosciuta una “...autonomia decisionale sufficiente a consentire ...di svolgere l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino”).

Occorre, pertanto, esaminare il quadro normativo vigente al momento dell'evento denunziato (novembre 2016), sia nazionale sia regionale, al fine di individuare il soggetto pubblico al quale sono stati conferiti i predetti poteri.

Come noto, la legge 11 febbraio 1992 n. 157 riconosce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3), sebbene essa rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato. L'art. 9, comma 1, affida alle medesime anche l'esercizio “...*delle funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico- venatoria di cui all'articolo 10...*”, oltre a “...*compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali*”, ma attribuisce alle Province “...*le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge*”.

Sino a tutto il 2017 la legislazione regionale pugliese demandava poi espressamente alle Province i compiti di vigilanza e di controllo della fauna selvatica nell'ambito dei rispettivi territori, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative, riservando alla Regione solamente funzioni di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria. In tal senso deponeva in modo inequivoco **l'art. 3, legge Regionale Puglia 13 agosto 1998 n. 27-** abrogata in forza dell'articolo 58 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 59 e, quindi, in vigore all'epoca dei fatti di causa-, il cui comma 2 assegnava alla Provincia anche il potere di istituire appositi uffici, “...*articolandosi anche con strutture tecnico- faunistiche*”. Le provincie pugliesi erano, inoltre, tenute alla predisposizione di piani faunistici venatori, attraverso i quali persegivano persino obiettivi di individuazione e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per territorio (si rinvia agli articoli 10 ss della su menzionata legge, ove si prevedeva la creazione di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura e di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica), il che consente di ritenere che fosse proprio l'ente provinciale a dover rispondere dei danni cagionati a terzi dalla fauna selvatica del territorio, in quanto titolare dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata.

La Suprema Corte ha anche di recente condiviso tale orientamento interpretativo della predetta normativa regionale pugliese, precisando, tuttavia, che essa non potrebbe escludere la residua responsabilità della Regione quando a quest'ultima, pur in presenza della delega, siano imputabili specifiche omissioni o violazioni (Cass., 28 agosto 2019, n. 21757).

Ciò premesso, è appena il caso di rilevare che il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (Cass., 28 agosto 2019, n. 21757; Cass., 29 maggio 2018, n. 13488. Ciò sin da Cass., 28 marzo 2006, n. 7080, ove si è chiarito, peraltro, che non potrebbe costituire oggetto di obbligo giuridico la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi; conformi, Cass., 1 agosto 1991, n. 8470; Cass., 13 dicembre 1999, n. 13956; Cass., 14 febbraio 2000, n. 1638; Cass., 24 settembre 2002, n. 13907, Cass., 24 giugno 2003, n. 10008; Cass., 28 luglio 2004, n. 14241).

Nella fattispecie in esame, l'istruttoria ha confermato la ricostruzione degli eventi riportata in citazione, ossia che il 10 novembre 2016 numerosi cinghiali hanno attraversato i terreni della società attrice, danneggiando le coltivazioni. In tal senso depongono le foto in atti e le deposizioni di testi Nasale Cosimo (“...riconosco le foto *allegate ...esibitemi in forma cartacea, che rappresentano lo stato dei luoghi, molte delle quali scattate da me ...specifico che i frutti risultavano mancanti a causa dei cinghiali nella parte bassa della chioma. Posso dire che i frutti erano stati mangiati dai cinghiali, in quanto ho rilevato sul fondo impronte dei cinghiali. Posso dire dai resti sul campo che si trattasse di un branco numeroso*”) e Tria Anna Rosa (“...riconosco le foto che la SV mi mostra di cui al fascicolo di parte attrice, ritraenti i luoghi e le colture. Tanto posso riferire in quanto la mattina dell'evento le foto sono state scattate in mia presenza dal dott. Nasale. Quando siamo arrivati in azienda ho visto che i frutti erano a terra, le radici degli alberi scoperte e numerose impronte molto profonde estese su tutta la superficie”). Anche il consulente d'ufficio ha confermato “...la presenza di danno animale subito dall'agrumeo nonché dal filare di olive presente nel medesimo appezzamento” (relazione peritale depositata il 20 aprile 2018, p. 7)

Orbene, la presenza di numerosi cinghiali nella zona costituisce un fatto notorio, come implicitamente riconosciuto dalla stessa Regione in comparsa di costituzione (p. 9, laddove si parla della “ben nota presenza nella zona di cinghiali”), sicché la mancata adozione di una qualsivoglia strategia di contenimento- dedotta dall'attenta difesa di parte attrice (in citazione, p.4, si parla di “...omesso monitoraggio della popolazione dei cinghiali e della fauna ungulata in genere ...passiva tolleranza della incontrollata proliferazione delle nascite, nella mancata adozione di strumenti di prevenzione tra cui il prelievo venatorio mirato o la cattura...”) e non contestata da nessuno degli enti convenuti, i quali non hanno saputo indicare alcuna iniziativa amministrativa in materia, nonostante il relativo onere, reso ancor più stringente dal principio di vicinanza della prova- evidenzia in modo inequivoco profili di grave colpevolezza nel comportamento sia della Provincia,

sia della Regione Puglia, quest'ultima per il mancato esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla previgente normativa regionale (art. 3, comma 3, legge n. 27/98).

Non appare possibile, d'altronde, anche solo ipotizzare un concorso di colpa della società attrice, dalla quale non si potrebbe di certo pretendere la recinzione di tutti gli estesi terreni condotti in affitto.

In ordine alla determinazione dei danni risarcibili, il ctu ha calcolato sia i costi per la ristrutturazione dell'agrumento e dell'uliveto (euro 28.939,50), sia il danno alla produzione, valutato nel 20% di quella annuale e, quindi, quantificato in euro 8.664,90 per l'agrumento e in ulteriori euro 720,00 per l'uliveto.

Tali liquidazioni appaiono congrue, in quanto coerenti con i valori di mercato dei lavori indicati nell'allegato computo metrico, sicché si può concludere che i danni sofferti dalla società attrice ammontano complessivamente a **euro 38.324,40**; entro tali termini la domanda merita accoglimento.

Tale somma, in quanto riconosciuta a titolo di risarcimento danni, va rivalutata; è noto, infatti, che il debito da illecito aquiliano è debito di valore; che il valore del bene deve essere fissato al momento dell'illecito e che, infine, si deve procedere alla rivalutazione della somma liquidata, non potendosi applicare il principio nominalistico. Gli effetti della svalutazione, infatti, vanno addebitati all'obbligato, in quanto, nell'intervallo di tempo intercorrente fra il sorgere del credito (e cioè il momento dell'illecito) e la sua liquidazione, l'espressione monetaria del bene deteriorato è mutata, sicché occorre riadeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare. La svalutazione va corrisposta a partire dalla data dell'evento lesivo.

Al danneggiato spettano anche gli interessi legali sulla somma non rivalutata giacché l'equivalente pecuniario soddisfa il credito per il bene perduto, ma non anche il godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene se fosse stato immediatamente rimpiazzato con una somma di danaro equivalente. Tale danno da ritardo consiste, pertanto, nei frutti della somma di danaro equivalente al valore del bene al momento del fatto. Inoltre, conformemente a quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione, al danneggiato spettano ancora gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno dell'illecito.

L'accoglimento- sia pure per quanto di ragione- della domanda principale preclude l'esame dell'altra proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 55 legge regionale n. 27/98.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Taranto, terza sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Italo Federici, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalla Agricola Clemente s.s., in persona del legale rappresentate *p.t.*, nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente *p.t.*, e della Provincia di Taranto, in persona del Presidente *p.t.*, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- **ACCOGLIE** la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, **CONDANNA** la Provincia di Taranto, in persona del Presidente *p.t.*, e la Regione Puglia, in persona del Presidente *p.t.*, in solido fra loro, al pagamento, in favore della società attrice, di complessivi euro **38.324,40**, oltre la rivalutazione annuale secondo indici ISTAT dal dì dell'evento lesivo e gli interessi legali con la medesima periodicità e decorrenza, a titolo di risarcimento danni;
- **CONDANNA** gli enti convenuti, in solido fra loro, a rifondere alla società attrice le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.885,00 (di cui 545,00 per spese), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa come per legge;
- **PONE** a carico degli enti convenuti, in solido fra loro, gli oneri peritali, come liquidati nel corso del procedimento con decreto del 30 maggio 2018.

Taranto, 27 aprile 2020

**IL GIUDICE**  
ITALO FEDERICI